

CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE

Tra

L'Automobile Club di , di seguito indicato come AC, con sede in Via n. , in persona del giusta delega del concessa dal Presidente dell'AC , quale rappresentante dell'Ente secondo la delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data ,

PEC:

e

la società denominata

, di seguito indicata come Autoscuola, con sede in

Via , n. ,

C.F. p.IVA

, iscritta alla C.C.I.A.A. di al n. del registro economico amministrativo,

rappresentata dal titolare/legale rappresentante

, nato il , a , proprietaria di uno o più esercizi commerciali oggetto di affiliazione;

PEC:

congiuntamente definite, ove il contesto lo permetta, le Parti;

premesse che

- a) L'ACI istituzionalmente tutela e rappresenta gli interessi dell'automobilismo italiano e promuove la cultura dell'auto in coerenza con i principi della sicurezza e dell'educazione stradale, dell'uso consapevole e sostenibile della mobilità, nonché della salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- b) L'ACI persegue i fini istituzionali anche attraverso gli Automobile Club associati nella struttura federale, i quali attuano tutte le azioni e le iniziative necessarie alla realizzazione degli scopi statutari;
- c) L'ACI ha creato il Progetto del Network di autoscuole a marchio ACI – READY2GO nell'adempimento delle funzioni e dei compiti istituzionali predetti, al fine principale di corrispondere all'esigenza di innalzare il livello di sicurezza della circolazione, mediante la predisposizione e diffusione di un percorso formativo innovativo orientato a diffondere i principi della guida sicura e sostenibile e dell'etica stradale;
- d) L'AC intende promuovere, nell'ambito del territorio di sua competenza, un'azione di efficacia sempre maggiore nell'ambito dell'educazione e della sicurezza stradale e della formazione alla guida di veicoli attraverso la realizzazione e la diffusione di iniziative, servizi e prodotti ACI finalizzati a tale scopo;

- e) per l'espletamento delle suddette attività l'AC ha aderito al Progetto della iniziativa di sicurezza stradale "READY2GO", che comporta l'applicazione presso le autoscuole convenzionate con l'Automobile Club della metodologia predisposta dall'ACI a supporto dell'ordinaria erogazione dei corsi ministeriali per l'ottenimento della licenza di guida di tipo AM, A1 e B nell'ottica di consentire un più efficace apprendimento teorico e pratico delle nozioni e comportamenti di mobilità in sicurezza sulla strada ;
- f) l'AC, quale soggetto della Federazione ACI partecipante al suddetto Progetto, agisce come presidio e strumento dell'ACI per la diffusione della sensibilità e dei principi relativi all'educazione e alla sicurezza stradale;
- g) l'AC è autorizzato all'utilizzo del marchio "READY2GO", ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Interno della Federazione ACI e dell'art. 5, comma 1, del Regolamento d'uso del Marchio Network "READY2GO" (allegato E) ;
- h) per assicurare il corretto esercizio della metodologia ACI READY2GO l'AC comunque conserva ad ACI, in considerazione del ruolo dell'Ente di promozione, organizzazione e coordinamento del progetto, il potere di effettuare direttamente attività formative, didattiche ed ispettive, ricevendo relativa informativa (come previsto all'art 6, comma 4, del Regolamento d'uso del marchio "READY2GO")
- i) la metodologia didattica "READY2GO" ha per finalità la divulgazione ai giovani ed ai futuri conducenti di autoveicoli di conoscenze e competenze in materia di educazione e sicurezza stradale, capaci di assicurare loro la più ampia padronanza dei principi fondamentali della sicurezza stradale e della guida responsabile, favorendo anche l'apprendimento e la diffusione delle tecniche di guida in sicurezza;
- j) l'Autoscuola, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato l'interesse ad aderire al sistema di diffusione di prodotti e servizi della Federazione ACI, escludendo la propria partecipazione a qualsiasi altro sistema di affiliazione e di distribuzione di beni concorrenziali;
- k) l'Autoscuola, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato la volontà di svolgere le attività oggetto del presente contratto con impegno e con professionalità avvalendosi del supporto formativo, tecnico ed operativo fornito dalle strutture della Federazione ACI;
- l) l'Autoscuola ha preso visione degli atti messi a disposizione dall'AC, anche attraverso il proprio portale e quello di "READY2GO" in osservanza di quanto disposto dall'art. 4 della Legge 6 Maggio 2004 n.129;
- m) l'Autoscuola dichiara di possedere i requisiti di legge e l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto presso gli esercizi commerciali oggetto di affiliazione, ai sensi del D.M. del 17 maggio 1995, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni;
- n) l'Autoscuola, ai sensi del DPR n. 495/92 art. 335, comma 10, e del D.M. 17 maggio 1995, n.317, è autorizzata, per ciascun esercizio oggetto di affiliazione, a seguito di autorizzazione provinciale o tramite SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ad espletare le pratiche connesse al rilascio del Foglio Rosa e la preparazione per il conseguimento dell'idoneità alla guida di veicoli a motore in funzione delle seguenti tipologie come dichiarato nell'allegato A:
- o **TIPO A** - patenti di categoria inferiore, superiore e speciale (AM, A1, A2, A3, B, C, D, E), relativi esami, certificato di abilitazione professionale (CAP), certificato di qualificazione del conducente (CQC), erogazione dei corsi di recupero punti patente per tutte le categorie, esami di revisione e rinnovo delle patenti;
 - o **TIPO B** – patenti di categoria inferiore (AM, A1, A2, A3, B), patenti speciali corrispondenti, relativi esami di revisione e rinnovo, erogazione dei corsi di recupero punti patente per le categorie inferiori.

Per tale categoria di patenti l'Autoscuola dichiara di avere mediamente ogni anno un numero di iscritti pari a n.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del Contratto

1. Oggetto del presente Contratto è la costituzione, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n.129/2004, di un rapporto di affiliazione dell'Autoscuola all' AC per la partecipazione all'iniziativa "READY2GO", in base al quale l'AC concede all'Autoscuola per gli esercizi commerciali affiliati l'utilizzo del marchio "READY2GO" e fornisce, anche per il tramite di ACI quale soggetto promotore, organizzatore e coordinatore del Progetto, il know-how didattico - formativo, i servizi di assistenza e consulenza, gli ulteriori servizi e prodotti che l'AC intendesse eventualmente promuovere, nei contenuti e secondo le modalità definite nei successivi articoli del presente Contratto.
2. Gli esercizi commerciali dell'Autoscuola, affiliati ai sensi del presente Contratto, sono indicati nell'allegato A ed A bis nel caso di più sedi affiliate.

Art. 2 - Obblighi dell'AC

1. Per l'intera durata del presente Contratto, l'AC si impegna a mettere a disposizione dell'Autoscuola la propria esperienza e conoscenza in campo tecnico, commerciale, associativo, operativo, formativo, informatico ed amministrativo. In particolare l'AC mette a disposizione, secondo il disciplinare in allegato D, per il tramite di ACI, l'esclusivo materiale didattico-formativo denominato "Metodo ACI".
Al fine di consentire l'allestimento dei locali e dei veicoli, nonché la formazione alla metodologia "ACI READY2GO" degli istruttori, l'AC comunica all'ACI, all'atto della sottoscrizione del contratto di affiliazione dell'autoscuola, i dati dell'affiliato (denominazione dell' Autoscuola, indirizzo, PEC, contatti telefonici, titolare/i e rappresentante legale, nomi istruttori) e ogni successivo ed eventuale modifica/aggiornamento degli stessi, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività e l'uso del marchio stesso, come previsto all'art. 5, comma 5, del Regolamento d'uso del Marchio "READY2GO" (Allegato E).
2. L'AC si impegna a fornire a ciascuno degli esercizi commerciali affiliati dell'Autoscuola i servizi di seguito elencati per assisterli nella fase di avvio e nella gestione delle attività previste nel presente Contratto, al fine di consentire il raggiungimento e il mantenimento di elevati livelli qualitativi nello svolgimento delle attività dell'Autoscuola stessa, secondo gli standard e le indicazioni metodologiche definite dall'ACI, di cui all'Allegato D.
I servizi di cui al presente comma sono:
 - a) l'insegna standard riprodotte il marchio "READY2GO" e l'allestimento base, definito nell'allegato G, previa disponibilità della planimetria dei locali di ciascun esercizio commerciale, nel quale viene svolta l'attività oggetto del presente Contratto;
 - b) installazione dell'insegna, dell'allestimento della vetrina e dei componenti definiti nell'allestimento base (allegato G) in ogni esercizio affiliato;
 - c) assistenza per l'individuazione del potenziale commerciale di zona e delle iniziative promozionali da intraprendere anche con la finalità di promuovere l'iscrizione all'Automobile Club;
 - d) formazione e addestramento dei responsabili didattici dell'Autoscuola, nonché dei collaboratori sulle tematiche di promozione associativa, anche per il tramite di personale delle strutture ACI; I formatori dell'Autoscuola conseguiranno un attestato che riconosce la qualifica di Formatore del "Metodo ACI", al termine del corso tenuto presso la Scuola Guida Sicura ACI della durata di tre giorni. Il cui costo relativo al viaggio, al vitto e l'alloggio per la frequenza al corso di massimo di due risorse - insegnanti/istruttori –

- per singolo esercizio commerciale affiliato è a carico dell'ACI. Corsi successivi o corsi per nuovo personale dell'Autoscuola verranno effettuati, in base ad un calendario definito da ACI, dietro pagamento da parte dell'Autoscuola delle sole spese di viaggio e soggiorno (vitto e alloggio).
- e) fornitura di materiale di supporto sviluppato per la metodologia ACI e successivi adeguamenti/aggiornamenti;
 - f) Inserimento della denominazione e dei riferimenti di ciascun esercizio commerciale dell'Autoscuola nel portale internet "READY2GO";
 - g) messa a disposizione della piattaforma informatica finalizzata all'acquisizione delle Associazioni ACI;
3. I beni materiali indicati nel precedente comma 2 ai punti a) ed e) verranno assicurati da ACI nella modalità del comodato d'uso gratuito gestito direttamente dalla società ACI INFORMATICA S.p.A., società in house dell'ACI.
4. L'AC, provvederà inoltre a:
- a) individuare le aree da dedicare, come indicato nel successivo art. 6, alle esercitazioni di pratica di guida che l'Autoscuola dovrà effettuare con gli allievi come previsto dal disciplinare "Metodo ACI" in allegato D;
 - b) mettere a disposizione le attrezzature necessarie per allestire le aree di cui al precedente punto del presente comma per lo svolgimento delle prove pratiche;
 - c) assicurare il continuo monitoraggio e controllo sia sugli standard operativi che l'Autoscuola dovrà adottare, che sulla modalità e livello qualitativo dell'erogazione della formazione, coerentemente con il disciplinare "Metodo ACI";
 - d) effettuare periodicamente visite presso ciascun esercizio commerciale affiliato dell'Autoscuola al fine di verificare il rispetto degli impegni che l'Autoscuola stessa assume in base al presente Contratto;
 - e) vigilare sulle attività svolte dall'Autoscuola al fine di verificare il rispetto, da parte dell'Autoscuola stessa, dell'obbligo di non concorrenza e delle politiche di comunicazione;
 - f) fornire il supporto necessario al fine di poter promuovere e commercializzare eventuali altri prodotti di interesse dell'AC;
 - g) assicurare tutte le informazioni, tramite comunicazioni formali e/o incontri periodici, che si ritenessero utili per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto di affiliazione e per le ulteriori attività commerciali di interesse dell'AC.

Art. 3 - Obblighi dell'Autoscuola

1. Per i propri esercizi commerciali affiliati, l'Autoscuola si impegna per l'intera durata contrattuale a rispettare i seguenti obblighi:
- a) avvalersi del know-how e dei servizi forniti dall'AC, anche per il tramite di ACI, nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure, attenendosi alle istruzioni operative fornite;
 - b) utilizzare il disciplinare "Metodo ACI" costantemente in ogni corso di Scuola Guida, erogato nelle forme previste nell'allegato D relativamente ai moduli "A. Simulatore READY2GO", "B. Moduli teoria" e "C. Modulo pratica di guida", al fine di perseguire l'obiettivo primario di educare e formare i nuovi conducenti di veicoli alla educazione e sicurezza stradale in pieno rispetto della mission della Federazione ACI, mantenendo elevato lo standard di qualità adottato di "READY2GO";
 - c) avvalersi di istruttori che abbiano conseguito l'attestato di formatore "Metodo ACI", partecipando al corso tenuto presso la Scuola Guida Sicura ACI della durata di tre giorni per il conseguimento dell' attestato

- che riconosce la qualifica di Formatore del "Metodo ACI", ed assicurando che gli stessi formatori partecipino obbligatoriamente a sessioni di aggiornamento con le modalità che saranno definite dal Network;
- d) allestire le aree dedicate, messe a disposizione dall'AC per le esercitazioni pratiche, utilizzando l'attrezzatura fornita dall'AC, per tramite di ACI, e rispettando il disciplinare "Metodo ACI";
 - e) effettuare nelle aree dedicate n. 4 driving test all'anno, di norma 1 per trimestre, o un numero inferiore in caso di impossibilità adeguatamente motivata e comunicata all'Automobile Club di riferimento e all'indirizzo di posta elettronica network_autoscuole@aci.it;
 - f) fare uso esclusivo del marchio "READY2GO" come insegna del proprio esercizio secondo quanto indicato nel successivo art. 4;
 - g) allestire il proprio esercizio commerciale secondo le modalità definite nell'allegato G;
 - h) assicurare a proprie spese la manutenzione dell'insegna e degli allestimenti base forniti;
 - i) utilizzare in via suppletiva al software di gestione del programma ministeriale esclusivamente gli applicativi didattici individuati e forniti per il "Metodo ACI";
 - j) sottoporre agli allievi la compilazione di un questionario al fine di verificare il livello di gradimento nonché le possibili evoluzioni del "Metodo ACI".
 - k) consentire all'AC ed all'ACI, in qualità di soggetto promotore, organizzatore e coordinatore del Progetto, l'accesso ai locali e nelle aree nei quali l'Autoscuola svolge l'esercizio delle attività di cui al presente Contratto, per l'effettuazione delle attività di monitoraggio e controllo degli standard definiti e del corretto svolgimento delle attività didattiche integrative inerenti il "Metodo ACI";
 - l) non esercitare altre attività concorrenziali con quelle dell'AC, come indicato nel successivo art. 9;
 - m) comunicare all'AC, all'atto della sottoscrizione del presente Contratto e successivamente al termine di ogni anno solare, le tariffe applicate al mercato per il conseguimento della patente di guida, con l'obbligo che l'erogazione del "Metodo ACI", oggetto del presente Contratto, non determini alterazioni nelle tariffe rispetto a quelle generalmente applicate nel mercato di riferimento;
 - n) applicare ai propri allievi, nell'ambito delle tariffe praticate, le politiche di sconto che l'AC potrebbe concordare con eventuali partner o sponsor dell'iniziativa oggetto del presente Contratto, a fronte di benefici, vantaggi o ulteriori servizi per la stessa Autoscuola (Allegato K);
 - o) espletare le attività e i servizi di cui al presente Contratto con piena responsabilità ed impegno, nel rispetto della mission della Federazione ACI inerente alla divulgazione e all'affermazione della cultura dell'educazione e sicurezza stradale, con particolare riferimento al target giovani.

Art. 4 - Uso del Marchio "READY2GO", insegna e tutela del marchio

1. Per tutta la durata del presente Contratto, l'AC concede all'Autoscuola l'uso del marchio "READY2GO" ai sensi dell'art.6 del Regolamento d'uso del Marchio "READY2GO" (allegato E), dell'insegna e delle grafiche rappresentative del Network.
2. L'uso del marchio "READY2GO", su qualsiasi supporto utilizzato (corrispondenza, documenti, ogni materiale pubblicitario, ecc.) da parte dell'Autoscuola, dovrà rispettare proporzioni, posizionamento ed impostazioni grafiche specificate nel Regolamento d'uso del Marchio "READY2GO".

L'insegna deve risultare ben visibile al di sopra dell'ingresso del locale dell'Autoscuola nel rispetto dello standard individuato. L'Autoscuola si obbliga a conservarla in perfetto stato di funzionamento, con l'obbligo di ripristino in caso di danneggiamento. Resta inteso che tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali, anche futuri, relativi al mantenimento dell'insegna, nonché all'utilizzo del marchio "READY2GO", restano a carico dell'Autoscuola.

3. L'uso, da parte dell'Autoscuola, del marchio "READY2GO", come pure di eventuali altri segni distintivi e materiale pubblicitario in genere, non deve arrecare pregiudizio all'immagine e al nome dell'AC e dell'ACI.
4. L'Autoscuola dà atto che nome, marchio, logotipo e relativi diritti, come pure ogni caratteristica che permette l'identificazione come Autoscuola "READY2GO", sono e resteranno di proprietà esclusiva della Federazione ACI, e che dunque ogni diritto derivante dall'uso di tali elementi spetta alla Federazione stessa. L'Autoscuola si impegna dunque a non utilizzare il marchio "READY2GO" nel proprio nome commerciale e a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili. L'Autoscuola assicura altresì di indicare nei rapporti con i terzi la sua qualità di impresa commerciale indipendente dall'AC.
5. E' fatto divieto all'Autoscuola di concedere sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo l'uso del marchio "READY2GO", o di parte di esso, in sub-licenza a terzi.
6. In caso di cessazione del presente Contratto, l'Autoscuola si obbliga a cessare immediatamente di fare uso del marchio "READY2GO" quale insegna e all'interno di qualsiasi supporto, e di identificare il proprio esercizio come affiliato dell'AC. In caso di ingiustificato ritardo dell'Autoscuola ad osservare quanto stabilito nel presente comma, incaricati dell'AC, anche per il tramite di ACI, sono autorizzati a provvedere direttamente, respinta fin d'ora ogni contraria eccezione, addebitando le spese all'Autoscuola.
7. Qualsiasi uso del marchio "READY2GO" non conforme a quanto previsto nel presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 15.
8. In relazione alle responsabilità conseguenti all'uso per il marchio in difformità da quanto previsto dal Regolamento d'uso del Marchio "READY2GO" (allegato E) si fa richiamo a quanto previsto integralmente all'articolo 12 del suddetto Regolamento.

Art. 5 - Dotazione veicoli

1. I veicoli in dotazione dell'Autoscuola devono rispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 17 maggio 1995 n. 317 e successive modifiche e integrazioni e devono essere idonei all'applicazione del "Metodo ACI" .
2. Le autovetture già in uso presso l'Autoscuola all'atto della stipula del presente Contratto di affiliazione, dovranno essere messe a disposizione di ACI al fine di effettuare le operazioni di allestimento degli identificativi del Network. Tale allestimento sarà applicato in concomitanza dell'installazione dell'insegna di cui all' art. 4, comma 1, del Contratto stesso. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, per cause imputabili all'Autoscuola, sarà a carico della stessa sostenere le spese inerenti un ulteriore intervento da parte di ACI.
3. Le autovetture acquisite dall'Autoscuola, al fine di rispettare le direttive del Ministero competente in materia, dovranno essere a cinque porte. Inoltre dovranno essere allestite con la grafica, identificativa del Network, messa a disposizione dall'ACI.
4. Le spese di gestione e manutenzione degli autoveicoli, inclusi gli oneri assicurativi e tributari, rimangono a carico dell'Autoscuola.

Art. 6 - Dotazione aree per svolgimento prove pratiche

1. L'AC mette a disposizione dell'Autoscuola le aree dedicate e riservate, in maniera stabile o temporanea, nelle quali poter svolgere le prove pratiche, come previsto dal disciplinare "Metodo ACI" nell'allegato D, comprese le necessarie attrezzature.
2. L'Autoscuola provvederà a ritirare tale attrezzatura presso i locali indicati dall'AC e curerà l'allestimento dell'area con proprio personale, secondo le istruzioni fornite nell'ambito del corso agli istruttori dell'Autoscuola.

Art. 7 - Standard operativi dell'Autoscuola e controllo di qualità

1. Le Parti si danno atto che l'Autoscuola, pur nell'osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione e esclusivamente a proprio rischio.
2. Nei rapporti con i terzi, l'Autoscuola è quindi tenuta ad indicare la sua qualità di impresa indipendente, pur nel rispetto degli elementi caratterizzanti il sistema di affiliazione (insegna, allestimento dell'esercizio uniforme, erogazione didattica "Metodo ACI").
3. L'Autoscuola si obbliga a raggiungere e mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale e il decoro degli ambienti.
4. L'Autoscuola assicura il rispetto degli orari di apertura al pubblico del proprio esercizio secondo le esigenze dell'utenza e nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti locali e nazionali.
5. I locali di cui sopra si trovano nella disponibilità dell'Autoscuola, e vengono da questa utilizzati per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente Contratto. Gli oneri inerenti ai suddetti locali sono interamente a carico dell'Autoscuola.
6. L'Autoscuola consentirà l'effettuazione delle ispezioni e delle verifiche, in qualunque momento e senza preavviso, da parte di personale incaricato dall'AC e dall'ACI affinché sia possibile verificare la corretta applicazione del "Metodo ACI" nelle aree dedicate alla pratica, di cui al presente Contratto, e controllare in particolare: che la formazione avvenga in modo conforme a quanto stabilito dal "Metodo ACI" e secondo la qualità didattica, teorica e pratica, prevista; che le prove pratiche nelle aree dedicate siano svolte rispettando le indicazioni fornite; che l'insegna ed il materiale promozionale rispettino gli standard definiti; che i locali siano arredati in maniera corrispondente agli standard definiti e comunque in maniera decorosa e pulita.
7. L'Autoscuola sosterrà ogni spesa relativa allo svolgimento della propria attività, cui attenderà con autonoma organizzazione e con personale adeguato.
8. L'Autoscuola è tenuta a comunicare in forma scritta all'AC eventuali modifiche riguardanti la tipologia delle attività esercitate nonché il trasferimento di sede degli esercizi affiliati ed eventuale variazione dell'indirizzo PEC.

Art. 8 – Quota di affiliazione e corrispettivo

1. Quale quota di affiliazione e corrispettivo per i prodotti e i servizi forniti dall'ACI e dall'AC sulla base del presente Contratto, l'Autoscuola si obbliga, per ogni esercizio commerciale affiliato, a corrispondere all'AC, dalla sottoscrizione da parte dell'Autoscuola del Modulo di Avvenuto Allestimento base e Avvio Operativo di cui all'allegato J, e per tutta la durata del presente Contratto, un canone annuo non superiore a € 2.250,00 (euro duemiladuecentocinquanta/00) oltre IVA da corrispondere secondo le indicazioni dell'AC, **ovvero, qualora l'Autoscuola, all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, sia già convenzionata con**

l'AC, o gestita direttamente dall'AC, il canone annuo è ridotto al valore non superiore a € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) oltre IVA da corrispondere secondo le indicazioni dell'AC.

2. L'importo del corrispettivo del presente contratto è pertanto di €

(Da integrare secondo le modalità di fatturazione vigenti presso gli AC di riferimento)

Art. 9 - Obbligo di non concorrenza ed esclusiva merceologica

1. Fatta salva diversa ed espressa autorizzazione, l'Autoscuola si impegna a non esercitare altre attività al di fuori di quelle di cui al presente Contratto e di quelle indicate nell'allegato C. In particolare, dichiara di non avere in corso altri contratti di affiliazione e si impegna a non stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione relativi al proprio esercizio.
2. L'Autoscuola non potrà in alcun modo utilizzare e/o abbinare il marchio "READY2GO" ad altre eventuali attività o ragioni sociali riconducibili ai propri esercizi commerciali affiliati.
3. L'Autoscuola si obbliga espressamente a non realizzare attività in conflitto o in concorrenza con quelle previste nel presente contratto.

Art. 10 - Rispetto delle politiche di comunicazione e marketing

1. Per tutta la durata del presente Contratto l'Autoscuola agirà nel pieno rispetto delle politiche di comunicazione e promozione del "Metodo ACI" e comunicate dall'AC, esponendo presso i locali dell'Autoscuola, in modo ben visibile, tutti gli allestimenti pubblicitari e promozionali ricevuti.
2. L'Autoscuola potrà anche promuovere iniziative e campagne pubblicitarie locali a proprie spese, purché in linea con le politiche di comunicazione dell'iniziativa di sicurezza stradale dell'AC, previa relativa autorizzazione.

Art. 11 - Obblighi di informazione

1. All'atto della sottoscrizione del presente Contratto, l'Autoscuola dovrà allegare tutta la documentazione societaria, finanziaria e amministrativa nonché i certificati elencati nell'allegato I.

Art. 12 - Cessione del Contratto e trasferimento d'azienda

1. In caso di ditta individuale, il presente Contratto è stipulato in considerazione della persona fisica titolare dell'Autoscuola; resta dunque inteso che il presente Contratto non potrà essere ceduto o trasferito senza il preventivo consenso dell'AC. In caso di decesso del titolare dell'Autoscuola, il Contratto stesso sarà risolto di diritto qualora gli aventi causa, entro 60 giorni dall'evento, non abbiano fatto richiesta all'AC di subentro nel Contratto medesimo mediante raccomandata a.r. e/o PEC e l'AC non abbia comunicato, entro i successivi 60 giorni, la propria volontà di proseguire il rapporto contrattuale con l'Autoscuola.

2. Allo stesso modo, in caso di società, il presente Contratto viene stipulato in considerazione della compagine sociale e della persona del legale rappresentante dell'Autoscuola ed è pertanto inteso che non potrà essere ceduto o trasferito senza il preventivo consenso dell'AC. In caso di qualsiasi modificazione della compagine sociale e della persona con funzione di legale rappresentante dell'Autoscuola, il presente Contratto sarà risolto di diritto qualora il rappresentante legale dell'Autoscuola, entro 60 giorni dall'evento, non lo abbia comunicato all'AC mediante raccomandata a.r. e/o PEC e l'AC non abbia comunicato, entro i successivi 60 giorni, la propria volontà di proseguire il rapporto contrattuale con l'Autoscuola.

Art. 13 - Tutela dei dati personali

Con riferimento alla raccolta e trattamento e conservazione dei dati previsti per la gestione dei rapporti di cui al presente contratto, si applica quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla nuova normativa contenuta nel Regolamento Privacy UE n. 679/2016 e successive norme di attuazione.

A tale scopo l'AC informa l'affiliato attraverso la sottoscrizione dell'informativa (allegato F), circa le finalità e le modalità di trattamento dei propri dati personali.

Art. 14- Durata del Contratto

1. La durata del presente Contratto, non rinnovabile e non proseguibile in maniera tacita e automatica, viene convenuta in 3 (tre) anni (o altra periodicità individuata in ragione delle esigenze dell'AC) a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dell'Autoscuola del Modulo di Avvenuto Allestimento base e di Avvio Operativo in Allegato J. Le Parti, per la prosecuzione delle attività successivamente alla scadenza del triennio contrattuale, dovranno necessariamente sottoscrivere un nuovo contratto.

Art. 15 – Risoluzione ed inefficacia del Contratto

1. L'AC potrà risolvere unilateralmente il presente Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r., e/o PEC con cui dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:
 - a) inadempienza dell'Autoscuola agli obblighi previsti agli artt. 3, 4, 9, 10 e 11 del presente Contratto;
 - b) insolvenza dell'Autoscuola relativamente a qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del presente Contratto;
 - c) assoggettamento dell'Autoscuola a fallimento o ad altra procedura concorsuale ovvero quando la stessa, ad insindacabile giudizio dell'AC, non sia più in grado di fornire sufficienti garanzie in merito alla propria solidità economica;
 - d) il comportamento dell'Autoscuola o dei suoi dipendenti nuoce gravemente all'immagine e al buon andamento dell'AC e della Federazione ACI;
 - e) non rispondenza agli standard di qualità, nell'arco di un anno solare, rilevati attraverso l'attività di monitoraggio, come definito al precedente art. 7 del presente Contratto;
 - f) sospensione o revoca, nei confronti dell'Autoscuola, delle autorizzazioni o degli attestati di cui al D.M. 17 maggio 1995, n.317 e successive integrazioni e modificazioni, da parte delle competenti autorità.
2. Nel caso di risoluzione del presente Contratto per giusta causa, l'AC potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti.

3. L'Autoscuola dà atto e riconosce espressamente che costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto l'esistenza a proprio carico o a carico dei membri della compagine sociale, dell'organo amministrativo, ecc., di condanne penali passate in giudicato, nonché di provvedimenti provvisori e/o definitivi di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo n.490/94 e successive normative antimafia, nonché la pendenza di procedimenti penali per reati connessi nell'ambito dello svolgimento dell'attività di Autoscuola e, in via generale, per reati contro la Pubblica Amministrazione.
4. L'Autoscuola dà altresì atto che in dipendenza della risoluzione del presente Contratto, per qualsivoglia causa, non avrà diritto a nessun risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.

Art. 16 - *Obblighi derivanti dalla cessazione del Contratto*

1. In caso di cessazione del presente Contratto, l'Autoscuola sarà tenuta a restituire all'AC, anche per il tramite di ACI e ACI INFORMATICA S.p.A., per quanto di competenza, i beni ricevuti in esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a compensi né ad indennizzi di sorta, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 15 comma 1 ovvero dalla cessazione del Contratto medesimo.
2. Dalla data di cessazione del presente Contratto l'Autoscuola non potrà vendere o cedere, a qualsiasi titolo, prodotti a marchio "READY2GO", ACI, AC o comunque da questi prescelti.
3. L'Autoscuola cesserà, nell'immediata contestualità di epilogo del rapporto di affiliazione di cui al presente Contratto, qualsiasi ulteriore uso del logo, dell'insegna, del know-how didattico – formativo "Metodo ACI", delle informazioni riservate e di quanto altro concesso e trasferito da ACI e dall'AC.
4. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 del presente articolo è prevista una penalità a carico dell'Autoscuola pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Art. 18 – *Obbligo di riservatezza*

1. L'Autoscuola si impegna espressamente a non divulgare documenti e informazioni di cui potrebbe venire a conoscenza direttamente o indirettamente in occasione dell'esecuzione del presente Contratto, e che le vengono forniti a titolo strettamente personale e confidenziale.
2. L'Autoscuola si impegna altresì a non divulgare o utilizzare a profitto altrui, per tutta la durata del presente Contratto e anche dopo la cessazione di esso, le conoscenze tecniche, la metodologia didattico - formativa teorica e pratica, le modalità organizzative ed amministrative acquisite dall'ACI e dall'AC attraverso il rapporto di affiliazione di cui al Contratto medesimo, avendo cura di far rispettare tali impegni da ogni suo dipendente e/o collaboratore.

Art. 19 - *Norme finali*

1. Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti tra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e precedente pattuizione, anche verbale, relativa al rapporto di affiliazione di cui al Contratto stesso.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole del presente Contratto non comporterà la nullità o lo scioglimento del Contratto medesimo, né della restante parte della clausola stessa, e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide o inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente Contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal Contratto stesso.

Art. 20- Modifiche al Contratto

1. Ogni modifica o integrazione al presente Contratto o ai suoi allegati, fatto salvo l'allegato D contenente il Disciplinare "Metodo ACI" che per sua natura è soggetto ad implementazioni e modifiche adeguate ed evolutive, sarà valida e vincolante solo se risulterà da atto scritto, debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
2. Le Parti si danno atto che, in aggiunta e a modifica degli allegati al presente Contratto, potranno essere rispettivamente inseriti nuovi documenti e modificati quelli già predisposti. Per essere valide, tali integrazioni e modifiche dovranno fare espresso riferimento al presente Contratto ed essere debitamente sottoscritte dalle Parti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 1 del presente Articolo in merito all'Allegato D.

Art. 21 - Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile, nonché quanto previsto dalla Legge 6 Maggio 2004 n. 129 e dal D.M. 17 maggio 1995 n. 317 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione riguardante l'attuazione, la modifica, la risoluzione, il recesso, e quant'altro previsto dal presente Contratto, fino a nuova contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo PEC e/o raccomandata a.r. ed indirizzata alle sedi delle Parti in epigrafe indicate.

Art. 23 - Foro Competente

1. Per le controversie deferite comunque all'autorità giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di

Chieti

Art. 24 - Registrazione ed oneri fiscali

1. Si precisa che gli obblighi di pagamento relativi alle prestazioni di servizi derivanti dal presente Contratto sono soggette ad IVA.
2. Le spese del presente Contratto e gli oneri fiscali conseguenti sono equamente ripartiti tra le Parti.
3. Le spese fiscali e amministrative derivanti dall'utilizzo del marchio, di cui al precedente art. 4, in ogni sua applicazione, ivi incluse le imposte di pubblicità, rimangono a carico esclusivo dell'Autoscuola.

Art. 25- Elenco allegati al Contratto

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 del presente Contratto, si includono i seguenti allegati che sono parte integrante del Contratto stesso:
 - A) Dati dell'autoscuola
 - A BIS) Dati ulteriori sedi affiliate dell'autoscuola
 - B) Esempio modulistica contabile fornita dall'AC
 - C) Elenco altre attività esercitate dall'Autoscuola
 - D) Disciplinare "Metodo ACI"
 - E) Regolamento d'uso del Marchio "READY2GO"
 - F) Informativa Privacy
 - G) Dotazione e allestimento locali Autoscuola e insegna
 - H) Elenco documentazione (fiscale, amministrativa, autorizzativa) fornita dall'Autoscuola all'AC
 - I) Informazioni relative all'ACI e all'AC (informazioni di cui all'art. 4 della Legge 6 maggio 2004 n. 129)
 - J) Modulo di Avvenuto Allestimento Base ed Avvio Operativo
 - K) Promozione Associativa

Letto, confermato e sottoscritto in

addì / /

Automobile Club

Autoscuola